

# COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -

## Settore V – Polizia Locale

Ordinanza n°84 del 20/06/2011

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO SU PIAZZA TEMPONE.

### IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

#### Premesso

Che con deliberazione di Giunta Comunale n°292 del 24/06/2010, in Capaccio Capoluogo veniva istituita una Zona a Traffico Limitato su Piazza Tempone nei pressi dei giardini pubblici;

Preso atto della richiesta pervenuta a questo Comando in data 17/06/2011 con nota protocollo generale n°21919/2011 con la quale il Sig. Sindaco, richiede la chiusura di Piazza Tempone per il periodo estivo;

#### Considerato

Che durante la stagione estiva, in particolare nei mesi di luglio ed agosto, i giardini pubblici di Capaccio Capoluogo, sono meta di numerosi turisti e residenti che vi si recano per godersi il riposo e la tranquillità del posto, nonché ammirare le bellezze naturali che offre il panorama;

Che tale affluenza può compromettere la libera circolazione veicolare e pedonale, su Piazza Tempone, nei pressi dei giardini pubblici;

Che tale situazione, in particolare nelle ore serali e nei giorni festivi, costituisce pregiudizio alla libera circolazione veicolare e pedonale.

Ritenuto opportuno di dover adottare i dovuti provvedimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al mantenimento dell'ordine pubblico, con l'istituzione in tutti i giorni, di una Zona a Traffico Limitato sulla tratta stradale di Piazza Tempone.

Vista la Delibera della G.C. nr.292 del 24/06/2010;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

Visto il vigente Statuto Comunale;

### ORDINA

Per le motivazioni innanzi esposte, con decorrenza immediata e fino al 04/09/2011, in Capaccio Capoluogo, sulla tratta stradale di Piazza Tempone, a partire dall'intersezione con via Costabile Carducci (SP.13), in avanti fino all'altezza di via Vittorio Emanuele, l'istituzione di una **Zona a Traffico Limitato** disciplinata con i seguenti orari:


- **GIORNI FERIALI** - dalle ore 21,00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo;
- **GIORNI FESTIVI** - dalle ore 09,00 fino alle ore 06,00 del giorno successivo;

Sono esonerati dall'osservanza del divieto di circolazione all'interno di detta area, auto e motoveicoli dei residenti, limitatamente al raggiungimento dei propri cortili o autorimesse, con esclusione della sosta, i veicoli a servizio delle persone invalide, i veicoli della società addetta alla pulizia della strada e alla rimozione dei R.S.U., polizia, ambulanze e vigili del fuoco (solo in servizio di emergenza).

La presente Ordinanza sarà Portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio.

Gli Ufficiali e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dall'entrata in vigore di detta ordinanza, sono revocate tutte le precedenti provvedimenti incompatibili con la presente.



Il Responsabile del V Settore  
Cap. Antonio Rinaldi